



Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale con la Repubblica dominicana, fatti a Roma il 13 febbraio 2019

A.C. 2577

Dossier n° 355 - Schede di lettura
29 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2577
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	5 novembre 2019
trasmissione alla Camera:	9 luglio 2020
assegnazione:	13 luglio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio)
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Il **Trattato di estradizione tra Italia e Repubblica Dominicana**, fatto a Roma il 13 febbraio 2019, intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Con riferimento al **contenuto**, il Trattato di estradizione italo-dominicano si compone di **23 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'**articolo 1**, rubricato **Obbligo di estradare**, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Le **tipologie di reato** che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'**articolo 2**: la norma precisa che l'extradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'extradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei mesi. Costituisce altresì presupposto per l'extradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati - in questo caso non rileva la previsione di

una pena minima di un anno.

L'**articolo 3** riguarda i **motivi di rifiuto obbligatorio** individuandoli puntualmente. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della Parte richiesta, ovvero con i trattati sui diritti umani in vigore per entrambe le Parti contraenti.

Quanto ai **motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4)** l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta.

Con l'**articolo 5** si stabilisce che la cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'extradizione.

L'**articolo 6** illustra l'applicazione del "**principio di specialità**" in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

L'**articolo 7** prevede che qualora la persona interessata abbia espresso, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'extradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine.

Mentre **gli articoli 8-10** riguardano i **documenti e la formulazione delle richieste di estradizione**, l'**articolo 11** riguarda le **garanzie che la Parte richiesta può rivolgere alla Parte richiedente** sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti.

L'**articolo 12** disciplina la **misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona** nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione: l'arresto dovrà essere richiesto per via diplomatica e la richiesta di estradizione dovrà essere formalizzata non oltre novanta giorni dal giorno successivo all'arresto, pena il rilascio della persona interessata. Per poter formulare una richiesta di arresto provvisorio, comunque, la Parte richiedente deve attestare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa una misura cautelare o una sentenza di condanna definitiva.

L'**articolo 13** riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate **più richieste di estradizione** da diversi Stati per la stessa persona.

Gli **articoli da 14 a 16** disciplinano le **modalità di consegna** della persona da estradare (articolo 14), i casi di **consegna differita e temporanea** (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'extradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame (articolo 16).

Specifiche previsioni in ordine alla **consegna** allo Stato richiedente di **cose sequestrate** alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'**articolo 17**, mentre l'**articolo 18** riguarda il **transito** nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso una delle due Parti contraenti.

L'**articolo 19** è dedicato alla ripartizione delle **spese** sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata.

L'**articolo 20** stabilisce che le eventuali **controversie** che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante negoziati diplomatici - le Parti procederanno peraltro comunque a consultazioni al fine di ottimizzare l'applicazione del Trattato medesimo.

L'**articolo 21** prevede l'**applicazione temporale del Trattato** a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.

L'articolo 22 riguarda **informazioni particolarmente sensibili** che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette.

Infine, **l'articolo 23** prevede che il Trattato, di durata illimitata, potrà essere modificato con il consenso delle Parti, comunicato per iscritto e per via diplomatica. Ciascuna delle Parti, peraltro, potrà recedere dal Trattato con analoga comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica, e con effetto dopo 180 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso, comunque, i procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del Trattato verranno conclusi in conformità con lo stesso.

Il Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione. Con il Trattato le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Il testo si compone di **27 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'**articolo 1** le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. È previsto che l'assistenza possa essere prestata anche quando il fatto che l'ha determinata è considerato reato solo dalla legge della Parte richiedente. Il Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria penale presentate dopo l'entrata in vigore di esso, anche se riguardanti fatti commessi prima di quella data.

Con **l'articolo 2** si introduce un esteso novero di atti nei quali si concretizzerà la mutua assistenza italo-dominicana in materia penale, quali la ricerca e l'identificazione di persone ed oggetti; la notifica degli atti giudiziari; la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti; l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova; lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; la trasmissione di informazioni di carattere bancario e finanziario; le intercettazioni di comunicazioni. Il successivo **articolo 22** specifica ulteriormente le modalità della cooperazione giudiziaria bilaterale italo-dominicana: si tratta in particolare di scambi di esperienza in materia di indagini e di figure di reato particolarmente gravi, quali il terrorismo, la corruzione, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, nonché gli speciali profili che vengono in rilievo quando a perpetrare tali reati sia la criminalità organizzata. Le Parti si scambieranno inoltre informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia penale. Infine, le Parti cureranno anche momenti di formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.

L'articolo 3 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella *Procuraduría General de la República* per la parte dominicana – organo dell'Ufficio per l'assistenza giudiziaria internazionale e le estradizioni – quali **Autorità Centrali** designate dalle Parti per l'attuazione del Trattato in esame, a partire dalla ricezione o dall'inoltro delle domande di assistenza giudiziaria.

Dopo **l'articolo 4**, dedicato alla legge applicabile nelle procedure di richiesta e di esecuzione dell'assistenza giudiziaria penale tra le due Parti, **l'articolo 5** contiene una dettagliata disciplina

dei **requisiti formali e di contenuto** che devono caratterizzare le richieste di assistenza giudiziaria - inclusa la necessità che qualunque richiesta di assistenza, con i documenti e le informazioni che eventualmente la corredino, dovrà essere tradotta nella lingua della Parte richiesta (**articolo 6**)

L'**articolo 7** riguarda le ipotesi di **rifiuto o rinvio dell'assistenza**, prevedendo altresì la facoltà di subordinarne a condizioni lo svolgimento. E' esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (**articolo 8**).

Un'articolata disciplina della riservatezza e dei limiti nell'utilizzo delle informazioni scambiate tra le due Parti contraenti è contenuta nell'**articolo 9**.

Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (**articolo 10**). L'**assunzione probatoria** nello Stato richiesto è l'oggetto dell'**articolo 11**

L'**articolo 12** contiene un'articolata disciplina dello strumento della **comparizione mediante videoconferenza**: lo Stato richiedente potrà ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale.

In base all'**articolo 13**, poi, le autorità competenti di ciascuna delle Parti possono scambiare informazioni o mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti anche in assenza di una richiesta di assistenza giudiziaria dell'altra Parte contraente, purché dette autorità ritengano che tale loro iniziativa sia suscettibile di consentire all'altra Parte contraente di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria penale, ovvero di avviare procedimenti penali *ex novo* oppure di favorire lo sviluppo di un'indagine in corso. In ogni modo, la Parte che fornisce le informazioni di sua spontanea volontà può vincolarne l'utilizzazione a determinate condizioni, che la Parte ricevente è obbligata a rispettare.

Sul piano generale dell'assistenza giudiziaria reciproca, comunque, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone e gli oggetti indicati nella domanda di assistenza giudiziaria (**articolo 14**).

L'**articolo 15** è dedicato alle modalità di **comparizione** di testimoni, vittime, periti, nonché di persone sottoposte a indagini o processi penali **nel territorio della Parte richiedente**: la richiesta di comparizione dovrà contenere informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese connesse, ma soprattutto informazioni sulle **garanzie** di cui la persona godrà nel territorio della Parte richiedente. **La comparizione è comunque subordinata all'assenso della persona citata**. Tra le garanzie di cui in precedenza risulta centrale la previsione per la quale nessuna persona che compaia dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente potrà essere perseguita penalmente, arrestata comunque sottoposta a restrizioni della sua libertà individuale in ragione di fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte richiedente a seguito della citazione. Qualora la Parte richiedente sia impossibilitata a fornire detta garanzia, dovrà indicarlo nella citazione, sì da permettere alla persona citata di decidere di comparire o meno nel territorio della Parte richiedente (**articolo 16**).

L'**articolo 17** riguarda il **trasferimento temporaneo di persone detenute**, con particolare riguardo ai casi in cui non possa aver luogo l'audizione per videoconferenza di cui al precedente articolo 12: in tale eventualità il trasferimento è comunque rifiutato in mancanza di consenso scritto della persona detenuta interessata, ovvero se la presenza di detta persona sia richiesta in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte richiedente. Il trasferimento è comunque subordinato alla riconsegna della persona interessata alla Parte richiedente nel termine da quest'ultima indicato. Lo Stato richiedente assicura comunque se necessario l'adozione di misure di protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio (**articolo 18**).

L'**articolo 20** riguarda l'esecuzione di misure su beni, strumenti o proventi diretti e indiretti collegati ai reati su cui si indaga: in particolare, le Parti possono ripartire tra di loro i beni e gli averi confiscati, mediante specifiche intese caso per caso.

La ripartizione delle spese (articolo 21) collegate alla cooperazione giudiziaria penale tra le Parti prevede che la Parte richiedente si faccia carico delle spese ordinarie, mentre alla Parte richiedente competeranno i costi relativi al trasporto e al soggiorno delle persone nel proprio territorio, ai rimborsi e onorari spettanti ai periti, all'invio e alla restituzione di oggetti, alla protezione personale di cui all'articolo 18 del Trattato in esame. Peraltro, se la richiesta comporti spese elevate o straordinarie - e si citano al proposito le squadre investigative comuni di cui al

successivo articolo 23 e le consegne controllate di cui al successivo articolo 24 - le autorità centrali delle Parti determineranno mediante consultazioni le modalità di ripartizione delle spese.

Come sopra accennato, l'**articolo 23** riguarda le **squadre investigative comuni** che le autorità competenti delle Parti - in questo caso per l'Italia l'autorità giudiziaria procedente - possono costituire di comune accordo, per uno scopo determinato e un tempo limitato, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte contraente o di entrambe. In particolare, si può dar vita a una squadra investigativa comune quando le indagini condotte da una delle Parti su casi di particolare complessità coinvolgano anche l'altra Parte contraente; ovvero quando le Parti stiano conducendo indagini su reati che richiedono un'azione coordinata. Ciascuna squadra investigativa comune esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte contraente nel cui territorio interviene. Per quanto concerne le informazioni acquisite legalmente nell'ambito dell'attività di una squadra investigativa comune - informazioni che le autorità pertinenti di ciascuna delle Parti non avrebbero altrimenti potuto acquisire - esse potranno essere utilizzate, oltre che per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra investigativa, anche per il perseguimento di altri reati - purché con l'autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione -; ovvero per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica.

L'**articolo 24** prevede che nell'ambito della cooperazione giudiziaria bilaterale ciascuna delle Parti possa effettuare **consegne controllate** nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di acquisire elementi di prova necessari, ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili di reati. La decisione di effettuare consegne controllate è adottata caso per caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale. Le consegne si effettuano secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta, le cui autorità mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo delle operazioni.

L'**articolo 25** salvaguarda la facoltà delle Parti di cooperare a livello giudiziario anche in forme non previste dal Trattato in esame, in conformità tuttavia con le rispettive legislazioni nazionali e con i trattati internazionali loro applicabili; tali ulteriori forme di cooperazione saranno intraprese in virtù di specifici accordi o prassi condivise.

In base all'**articolo 26** le autorità centrali delle Parti avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del Trattato, tanto a livello generale quanto in relazione a specifiche richieste di assistenza. Eventuali controversie che dovessero sorgere saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

L'**articolo 27** reca le disposizioni finali, in base alle quali il Trattato, dopo l'entrata in vigore, potrà essere modificato per mutuo consenso delle Parti, ma potrà anche essere denunciato, con effetto 180 giorni dopo il ricevimento per via diplomatica della notifica scritta all'altra Parte contraente. La cessazione del Trattato in esame non avrà effetto sull'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2577, approvato l'8 luglio 2020 dal Senato, si compone di **5 articoli**: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Trattati italo-domenicani di estradizione e di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatti a Roma il 13 febbraio 2019.

L'**articolo 3** reca la **copertura finanziaria** relativa all'attuazione dei due Trattati italo-domenicani: in ordine al Trattato di estradizione si valutano 29.077 euro annui in rapporto alle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19; e si autorizzano 4.000 euro annui di spese in relazione agli articoli 7, 8 e 10.

Per quanto invece concerne il Trattato di mutua assistenza in giudiziaria penale, si valutano oneri per 75.228 euro annui in rapporto agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato; e si autorizzano 17.200 euro annui di spese in relazione agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato.

La decorrenza di tali oneri, per un totale di **125.505 euro annui**, è prevista dal 2020.

Tali somme si rinvengono con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La **relazione tecnica** che correda l'A.S. 1588, in riferimento al **Trattato italo-dominicano di estradizione**, assume l'ipotesi di due persone da estradare in Italia ogni anno: sulla scorta di tale ipotesi si rilevano i seguenti **oneri valutati**: 1.400 euro per le spese di viaggio degli estradandi; 17.677 euro per spese di viaggio e di missione degli accompagnatori; 10.000 euro per spese di trasferimento di cose. Inoltre si rilevano 4.000 euro di **oneri autorizzati** per spese di traduzione di atti e documenti. **Il totale annuo per l'attuazione del Trattato di estradizione risulta dunque essere di 33.077 euro.**

Più impegnativi risultano gli oneri per l'attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Repubblica dominicana, e assai più numerose le voci analitiche relative: nell'insieme, l'attuazione di tale Trattato prevede **oneri valutati** nella misura di 75.228 euro annui, e **oneri autorizzati** nella misura di 17.200 euro annui, **per un totale di 92.428 euro.**

Complessivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati Italo-dominicani comporta oneri per un totale di **125.505 euro annui** a decorrere dal 2019.

L'articolo 4 del **reca una clausola finanziaria** per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2 del Trattato di mutua cooperazione giudiziaria penale - eventualmente insorgenti da spese straordinarie o particolarmente elevate - si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che della relazione introduttiva, il disegno di legge A.S. 1588 è accompagnato da un'**analisi tecnico-normativa** i cui rilievi sono praticamente sovrapponibili per entrambi i Trattati in esame: in particolare, la ratifica dei due Trattati si inserisce secondo l'ATN nel contesto normativo dell'articolo 696 c.p.p. - prevalenza del diritto internazionale consuetudinario e pattizio sul diritto interno -, nonché degli articoli 697-722 c.p.p. (estradizione per e dall'estero) e 723-729 c.p.p. (rogatorie internazionali da e per l'estero). I due Trattati rispettano inoltre i principi costituzionali in materia di estradizione e di libertà personale, come anche le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria penale. La ratifica dei due Trattati è inoltre compatibile con le altre Convenzioni vigenti per l'Italia che disciplinano le due materie. Il Trattato appare altresì in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria penale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.